



07020-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent.n.sez. <u>1371/20</u>
Gaetano De Amicis		CC – 29/09/2020
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 15808/2020
Alessandra Bassi		
Maria Sabina Vigna	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 23/03/2020 del Tribunale del riesame di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato (omissis) in difesa di (omissis), anche in sostituzione dell'avv. (omissis), che si è riportato ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza emessa il 27 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini

preliminari di Palermo che applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a cinque distinte ipotesi di corruzione, ritenute tutte riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen.

1.1. Si contesta a (omissis), quale socio occulto e amministratore di fatto della società immobiliare (omissis) s.r.l. di avere promesso e/o corrisposto utilità a pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di (omissis), (omissis) e a membri del Consiglio Comunale della stessa città (omissis) al fine di fare loro compiere atti contrari ai doveri di ufficio nei procedimenti amministrativi per la approvazione e la rapida calendarizzazione di proposte di deliberazione aventi ad oggetto piani per la trasformazione di aree industriali dismesse in aree destinate alla realizzazione di edilizia residenziale convenzionata.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, avvocato (omissis), deducendo i seguenti motivi, così sintetizzati:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319-321 cod. pen., là dove è stata affermata la sussistenza a carico di (omissis) di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla corruzione di cui al capo a). Nell'ordinanza si dice che lo scambio sinallagmatico è rappresentato dall'utilità economica per il progettista (omissis), socio di studio del pubblico ufficiale (omissis), di vedere approvati tutti i progetti da lui presentati. Dunque, la corruzione sarebbe consistita - all'opposto di quanto previsto dalla legge - nella corresponsione di una utilità al privato. Il Collegio non indica nemmeno quale utilità economica sarebbe stata promessa o corrisposta al pubblico ufficiale (omissis) da parte del privato né tantomeno in che modo a detto scambio avrebbe concorso il (omissis).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla memoria depositata il 21 marzo 2020 in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo a). Rispetto alle censure formulate circa l'esistenza del patto corruttivo, il Collegio della cautela non ha fornito alcuna risposta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine al reato di corruzione di cui al capo a). Il Tribunale del riesame ha, dapprima, sostenuto di condividere la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari nella quale erano evidenziati profili di illegittimità dei piani costruttivi, salvo poi ritenere che la violazione del dovere di imparzialità in cui si sostanziava la corruzione in questione, assorbisse i profili di irregolarità del procedimento evidenziati dalla difesa, così non esaminando le doglianze formulate ed integrando conseguentemente un vizio di motivazione. I principali rilievi di illegittimità che venivano mossi nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari riguardavano il programma relativo all'area

(omissis) al quale (omissis) non era assolutamente interessato, così come da lui dichiarato e come risulta dalle dichiarazioni di (omissis).

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, in ordine al riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di reato in relazione alla corruzione di cui al capo b). La difesa richiama le osservazioni già svolte in relazione al capo a) (quanto alla mancanza di motivazione sulla consapevolezza in capo a (omissis) dei rapporti esistenti tra (omissis) e (omissis), sulla circostanza che (omissis) avesse mantenuto (omissis) nel proprio incarico di direttore dei lavori sulla base di un accordo corruttivo con (omissis) ed evidenza che nella conversazione tra (omissis) e la (omissis) emerge chiaramente che (omissis) aveva imposto (omissis) alla ditta (omissis) e non alla (omissis) s.r.l. che era succeduta nel contratto.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo d) di incolpazione (riqualificato dal Tribunale del riesame come corruzione per atto contrario dell'ufficio) relativo alla corruzione del pubblico ufficiale (omissis).

Il Collegio non ha tenuto conto delle produzioni documentali della difesa dalle quali emergeva chiaramente come la corresponsione della somma di euro quattromila in data 11/07/2018 all'architetto (omissis) fosse dovuta sulla base del disciplinare di incarico stipulato il 10/02/2017 con la (omissis) s.r.l., per il collaudo statico degli immobili da realizzarsi in via (omissis) (e non in via (omissis) come scritto nell'ordinanza), che prevedeva la corresponsione della somma complessiva di euro dodicimila e di un primo acconto - pari appunto ad euro quattromila - già al momento della stipula del contratto, nonostante non fosse ancora stato iniziato il calcolo statico.

Il Collegio del riesame non si è confrontato con le deduzioni della difesa circa il fatto che, se da un lato la (omissis) s.r.l. corrispondeva alla (omissis) le somme dovute, dall'altro, in caso di operazioni non economicamente convenienti (come il rifacimento della casa della (omissis)), non le realizzava.

I Giudici del riesame non si sono confrontati con le doglianze difensive circa il fatto che (omissis) venne trasferito dallo Sportello Unico dell'edilizia allo Sportello Unico per le attività produttive dal 2015 al 31/08/2018 per poi essere trasferito al settore verde urbano. Evidente, quindi, che non aveva più alcuna competenza sulla attività di cui si occupava la (omissis) s.r.l.

Infine, si osserva che, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del p.u., non essendo sufficiente a tale fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione.

Il Tribunale del riesame, disapplicando tali principi, ha posto in essere una violazione di legge.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche quale travisamento della prova, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi e) e f).

2.6.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente, non avendo fornito risposta alcuna alle deduzioni della difesa che sottolineavano come i pubblici ufficiali avessero adottato determinati atti e comportamenti perché ritenuti doverosi e politicamente opportuni e non invece quale contropartita a fronte della promessa o dazione di pubblica utilità.

La difesa aveva evidenziato come la pretesa utilità che sarebbe stata corrisposta a (omissis), e cioè il conferimento di un incarico di mediazione immobiliare alla sua amica, (omissis), fosse del tutto priva di consistenza. Ciò in quanti la (omissis) non è mai stata assunta dalla (omissis) s.r.l. né ha mai percepito alcun compenso economico da parte della stessa. Nessuna risposta ha fornito il Tribunale del riesame sul punto.

2.6.2. Analogo difetto di motivazione è ravvisabile con riferimento al capo f) avente ad oggetto la corruzione del consigliere comunale (omissis).

La difesa aveva evidenziato, da un lato che (omissis) era evidentemente convinto della opportunità della approvazione dei programmi costruttivi in questione, tanto che si pronunciò favorevolmente nella seduta consiliare del 7/11/2019, dall'altro che le utilità asseritamente corrisposte a (omissis) erano risibili e, comunque, spiegabili sulla base di un rapporto di amicizia e di frequentazione personale. Nessuno di tali rilievi ha trovato risposta nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale, in ogni caso, non spiega per quale ragione e sulla base di quali elementi concreti, la prestazione di un funzionario di banca a (omissis) dovesse inquadrarsi nel concetto di utilità tipico della corruzione e soprattutto di un accordo illecito tra privato e pubblico ufficiale per il compimento di un atto di ufficio, peraltro doveroso, piuttosto che nell'ambito di ordinari rapporti interpersonali.

Ancora più macroscopica è la mancanza di motivazione riguardo alle altre utilità che il (omissis) avrebbe promesso al (omissis). Per quanto attiene alla promessa di uno sconto del 50% dei lavori di ristrutturazione che (omissis) avrebbe dovuto eseguire nella casa della figlia, la conversazione intervenne unicamente con il (omissis) e il (omissis), mentre il (omissis) vi rimase completamente estraneo.

In merito, infine, all'eventuale assegnazione dei lavori da effettuarsi in via (omissis) a (omissis), cugino di (omissis), il Tribunale del riesame non solo non ha tenuto conto che poi i lavori vennero effettuati da un'altra ditta, ma anche che, dalle conversazioni emergeva esclusivamente una trattativa intavolata che

non ebbe mai a perfezionarsi e che non giunse mai ad alcuna forma di impegno o di promessa da parte di (omissis) o del (omissis).

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove il Tribunale ha ricondotto i reati di cui ai capi d), e) ed f) nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., a fronte della riqualificazione da parte del G.i.p. in violazione dell'art. 318 cod. pen. I Giudici del riesame, dopo avere correttamente richiamato la giurisprudenza più recente in tema di rapporti tra art. 318 e art. 319 cod. pen., hanno ritenuto sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 319 cod. pen. l'individuazione di uno specifico atto di ufficio che il pubblico ufficiale sia stato chiamato a compiere, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un atto illegittimo. Il Giudice per le indagini preliminari aveva correttamente escluso che (omissis), (omissis) e (omissis) avessero compiuto un atto contrario ai propri doveri. Sussisteva pertanto da parte dei giudici del riesame un obbligo di motivazione rafforzata.

2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in forza dei decreti specificamente indicati.

In particolare, nel decreto che autorizzava le intercettazioni a carico di (omissis) si riteneva la sussistenza di sufficienti indizi del reato di cui all'art. 319 cod. pen. a carico di (omissis) e (omissis) e non si spendeva una parola in ordine a (omissis) il quale, in quel momento, non era neppure indagato. Il Pubblico ministero nella propria richiesta, rendendosi conto che la nota di polizia giudiziaria richiamata era del tutto silente su (omissis), aggiungeva che successivamente alla segnalazione da cui era scaturito il procedimento, perveniva una nota dei Carabinieri i quali fornivano notizie anche su (omissis) il quale, al pari di (omissis) e (omissis) era coinvolto in un episodio di lotizzazione abusiva risalente al 2007. Non veniva, quindi, indicato il collegamento tra l'indagine in corso e il (omissis).

Analogo vizio è ravvisato nel decreto che autorizzava le intercettazioni sulle utenze di (omissis) e (omissis), compagna del (omissis), nel decreto autorizzativo della intercettazione a carico di (omissis), nei decreti con i quali sono state autorizzate l'intercettazione ambientale negli uffici della (omissis) s.r.l. e quella telefonica sull'utenza in uso a (omissis), nonché nel decreto con il quale venivano disposte nuovamente intercettazioni ambientali nell'autovettura del (omissis).

2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato è stata desunta unicamente sulla base delle condotte che vengono ascritte a (omissis) nei vari capi di imputazione.

Il Tribunale non ha, inoltre, effettuato alcuna specifica valutazione sulla attualità del pericolo di reiterazione dei reati, pure a fronte degli elementi addotti dalla difesa a dimostrazione del venir meno di tutti i presupposti di fatto che sarebbero stati alla base dei reati commessi.

I programmi costruttivi in contestazione sono stati bocciati definitivamente e il (omissis), incensurato al pari del (omissis), è destinatario anche di misura interdittiva.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale del riesame non ha indicato le specifiche esigenze attinenti alle indagini né quali accertamenti ancora da espletarsi sarebbero a repentaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento ai capi a) e b) - in relazione ai quali la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio - e) e f) - limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti che devono essere riqualificati ai sensi dell'art. 318 cod. pen -, mentre deve essere rigettato nel resto.

2. Deve premettersi che il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, fondato sul *pactum sceleris* tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti tra loro, in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.

Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo tra le parti dell'accordo illecito e se entrambe le condotte - del corrotto e del corruttore - in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell'utilità.

Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la

mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Queste conclusioni sono tanto più evidenti quando la dazione dell'utilità sia asseritamente corrisposta ad un terzo (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Carria, Rv. 278335).

3. Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Palermo, con riferimento ai capi a) e b), è incorso nel vizio di motivazione posto che, a fronte delle *regulae iuris*, sopra richiamate, ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. senza però indicare le coordinate del *pactum sceleris* che sarebbe intercorso fra l'indagato e (omissis).

3.1. Si contesta all'indagato al capo a) di incolpazione, in concorso con (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), il reato di cui agli artt. 110, 319, 321 e 81, secondo comma, cod. pen., per avere (omissis) – nella qualità di progettista di piani per la trasformazione di due aree industriali dismesse in aree destinate ad edilizia residenziale sociale convenzionata -, (omissis) e (omissis) – nella qualità di amministratori della soc. immobiliare (omissis) s.r.l., interessati alla realizzazione e alla commercializzazione degli immobili previsti dalla progettazioni edilizie suindicate-, promesso a (omissis), responsabile dell'area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture presso il Comune di (omissis) dall' 11/9/2015 al 31/12/2017, varie utilità (in particolare l'affidamento della direzione dei lavori a (omissis), amico e già socio in affari di (omissis) nella soc. (omissis) s.r.l. - fino al marzo 2015 -, cui (omissis) a sua volta prometteva parte dei profitti ricavati dall'incarico), per il compimento di una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio con riguardo al parere favorevole sulle proposte di deliberazione nn. 101-1019-129/2016 del Consiglio comunale, competente per l'approvazione dei

permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti in base ai progetti edilizi suindicati, omettendo di astenersi nonostante i rapporti di frequentazione personale e professionale assiduamente intrattenuti da lungo tempo con (omissis).

3.1.1. I motivi di ricorso relativi alla omessa, generica e apparente motivazione dell'ordinanza del riesame, in ordine al presupposto della gravità indiziaria per il contestato reato di corruzione propria, anche in considerazione della omessa disamina degli elementi dedotti nella memoria difensiva, sono fondati. Ed invero, con memoria depositata il 21/3/2020 il difensore dell'indagato, allo scopo di contrastare l'apparato motivazionale del provvedimento coercitivo, aveva argomentato censure specifiche riguardanti: l'assoluta carenza di elementi investigativi (desumibili dai servizi di osservazione di p.g., dalla documentazione acquisita e dai tabulati di telefonate e messaggi) circa la ipotizzata prosecuzione dei rapporti personali e professionali di (omissis) con l'arch. (omissis), dopo la cessione delle quote da lui detenute nella soc. (omissis) in data 6/3/2015, nel biennio in cui (omissis) aveva ricoperto l'incarico di capo area tecnica presso il Comune di (omissis) da agosto 2015 a luglio 2017: rapporti che sarebbero stati ripresi, invece, solo dopo la cessazione dell'incarico comunale, sicché il funzionario, in assenza di profili di cointeressenza attuale e concreta, non aveva l'obbligo di astenersi con riguardo alle pratiche edilizie in cui (omissis) figurava come progettista o direttore dei lavori; l'assenza di elementi per asserire che (omissis) fosse consapevole degli accordi intercorsi tra (omissis) e (omissis) e che, per tale ragione, egli avesse concordato con (omissis), quale pubblico ufficiale che si sarebbe dovuto occupare della pratica, l'attribuzione dell'incarico di direttore dei lavori a (omissis); l'assenza di contatti telefonici e *de visu* tra (omissis) e (omissis); l'immotivata svalutazione del giudizio espresso dal Consiglio di disciplina del Comune di (omissis), che aveva deciso di archiviare la contestazione mossa al funzionario, ritenendo insussistente ogni profilo d'incompatibilità di (omissis) rispetto ai progetti edilizi presentati da (omissis), giacché i loro rapporti professionali erano terminati nel 2015 e non risultavano episodi di cointeressenza attuale e concreta fra il titolare della proposta deliberativa e uno dei beneficiari del provvedimento; la risalenza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (omissis), noto costruttore, circa la frequentazione professionale dello studio dei soci (omissis) e (omissis), a un periodo antecedente al suo arresto nel marzo 2015, ancor prima che (omissis) assumesse l'incarico comunale di capo area tecnica nell'agosto 2015; la circostanza che l'arch. (omissis) era stato nominato progettista delle opere di edilizia convenzionata di cui alle proposte deliberative nn. 101 e 129 (per le opere di cui alla proposta deliberativa n. 109 il progettista non era (omissis) di cui al capo a), nonché direttore dei lavori per la concessione in variante di cui al capo b)

fin dal 2013: ben prima, quindi, che (omissis) venisse nominato capo area tecnica, competente per i piani di edilizia convenzionata; la carenza di qualsiasi elemento indiziario idoneo a giustificare la prospettata ipotesi di un accordo corruttivo fra (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis); con le presunte utilità promesse al primo, quali l'affidamento dell'incarico della direzione dei lavori della (omissis) s.r.l. a (omissis), terzo beneficiario del patto illecito, e la futura, conseguente, ripartizione con (omissis), definito "socio in affari", dei profitti acquisiti da (omissis): accordo corruttivo apoditticamente desunto dal Tribunale dalla mancata astensione di (omissis) dall'espletamento delle procedure amministrative concernenti la valutazione delle progettazioni edilizie e dalla elaborazioni dei pareri di competenza dell'Ufficio da lui diretto, pur intrattenendo rapporti di vecchia data con (omissis).

3.1.2. Orbene, nella ordinanza impugnata si accenna soltanto alla citata memoria difensiva, mentre non risultano affatto prese in seria considerazione - eventualmente per disattenderle motivatamente - le specifiche argomentazioni in essa contenute, con il conseguente deficit valutativo della portata complessiva del compendio indiziario. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione per cui la mancata risposta del Tribunale del riesame alle prospettazioni della difesa, circa il valore da attribuire a decisive risultanze indiziarie, inficia la completezza dell'operazione valutativa e, avuto riguardo alle questioni devolute con la richiesta di riesame, la congruità logico-giuridica della decisione di conferma dell'ordinanza coercitiva, rendendo il provvedimento suscettibile di annullamento ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Risulta peraltro evidente, nel caso in esame, la concreta e determinante idoneità dei temi prospettati nella memoria difensiva, sostanzialmente pretermessa dal Tribunale del riesame, rispetto all'apparato argomentativo della ordinanza applicativa della misura cautelare, atteso l'oggettivo collegamento tra i punti diffusamente trattati nella memoria e gli specifici profili di mancanza o manifesta illogicità della motivazione denunciati con l'odierno ricorso proprio all'esito del mancato confronto con le avverse confutazioni difensive.

3.1.3. Va, inoltre, rimarcato, quanto all'asserito accordo corruttivo, che la affermazione del Tribunale, per cui "l'ampio conflitto di interessi nel contesto del quale ha agito (omissis), firmando più progetti dell'amico e socio (omissis), unitamente allo spasmodico interesse dei due imprenditori a vedere approvati i progetti e alle accortezze assunte da (omissis) nell'astenersi dal telefonare a (omissis), sono elementi che consentono di configurare l'esistenza di un accordo corruttivo finalizzato al buon esito dei progetti stessi, con violazione del dovere di imparzialità" si rivelano generiche e tautologiche.

In difetto di puntuali indicazioni nella motivazione del riesame, che segnalino la stretta correlazione di tali affermazioni con specifici elementi indiziari idonei a

supportarne la portata, l'esistenza del contestato patto corruttivo risulta apoditticamente desunta dal Tribunale esclusivamente dal pregresso giudizio di illegittimità dell'intero iter amministrativo per l'asserita violazione del dovere di astensione: un'inferenza, questa, solo apparentemente logica, ma obiettivamente insufficiente a fondare un giudizio di probabilità qualificata di colpevolezza dell'indagato.

3.2. Quanto, poi, al capo b), deve osservarsi che, effettivamente, nella conversazione tra (omissis) e (omissis), sembra emergere che (omissis) aveva imposto (omissis) alla ditta (omissis) e non alla (omissis) s.r.l. che era succeduta nel contratto. Non si comprende, quindi, come detta conversazione possa essere indicata come elemento dimostrativo della responsabilità di (omissis). Che poi (omissis), una volta subentrato con la (omissis), abbia evitato di rimuovere (omissis) - anche al fine di non esporsi al risarcimento dei danni - è circostanza del tutto neutra. Da un lato, i Giudici del riesame non hanno indicato alcun atto illegittimo compiuto da (omissis); dall'altro, il mero richiamo alla violazione del dovere di imparzialità, come conseguenza della sua mancata astensione nei procedimenti che vedevano (omissis) partecipe come costruttore, è del tutto inidoneo ad affermare la sussistenza del reato a fronte di atti dai quali emergeva un atteggiamento di estremo rigore del (omissis), il quale nei confronti della (omissis) s.r.l. appariva tutt'altro che compiacente, avendo lo stesso inoltrato diverse note interlocutorie alla ditta per evitare che si formasse il silenzio assenso sull'istanza ed avendo rifiutato di restituire alla ditta l'intero importo già corrisposto quale contributo di costruzione in considerazione della trasformazione del progetto da edilizia privata libera ad edilizia privata convenzionata.

4. Il ricorso è, invece, infondato con riferimento al capo d) di incolpazione.

4.1. Il Collegio, conformandosi al principio di diritto richiamato al paragrafo 2. del "Considerato in Diritto", fornisce un'adeguata motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un accordo corruttivo tra l'indagato e (omissis), accordo in base al quale il primo prometteva e consegnava denaro o altre utilità al secondo che, così come riferito anche dal collaboratore (omissis), si era attivato e continuava ad attivarsi per assicurare il buon esito dei procedimenti amministrativi sottesi agli specifici investimenti che interessavano (omissis). Rispetto a tali "affari" il Collegio della cautela evidenzia puntualmente che il pubblico ufficiale aveva effettivamente in precedenza esercitato le sue specifiche funzioni emettendo, quale Responsabile dell'U.O. 2 presso l'Ufficio Edilizia privata del comune di (omissis), la nota del 13/10/2014 con la quale venivano assentite ulteriori varianti ai lavori da eseguirsi in via (omissis) e per tale complesso immobiliare aveva anche sottoscritto, con nota del 3/12/2014, il certificato di abitabilità/agibilità; si era, inoltre, occupato

delle fasi iniziali del procedimento relativo alla richiesta di concessione edilizia in variante per i lavori di ampliamento da realizzarsi in via (omissis); si era ingerito nel procedimento inerente il piano per la trasformazione di un'area industriale dismessa sita nella via (omissis) affinché lo stesso si concludesse con l'effettivo rilascio in favore dei proponenti dei permessi a costruire.

4.2. A riprova dell'accordo corruttivo, il Tribunale del riesame di Palermo indica con puntualità:

-l'intercettazione ambientale del 21/12/2018 nel corso della quale (omissis) rappresentava alla amante, (omissis) i, di avere avuto in epoca recente un "abboccamento" con (omissis), con un ruolo apicale negli organigrammi della (omissis), in ordine all'insediamento abitativo di via (omissis) cui aveva proposto a (omissis) di prendere in gestione trenta appartamenti rimasti invenduti per poi occuparsi del loro frazionamento e del loro arredamento, così trasformandoli in 60 bi-vani, dividendone i profitti;

-l'intercettazione ambientale, sempre a proposito dell'insediamento di via (omissis), nel corso della quale (omissis) sottolineava alla (omissis) di aspettarsi ancora un "guadagno" di 150.000/100.000 euro, nell'ambito di un procedimento amministrativo a cui egli aveva preso parte quale dirigente comunale dell'area tecnica. (omissis), inoltre, riferiva alla donna di essere riuscito a convincere (omissis) e (omissis) a pagarle una fattura di quattromila euro per un collaudo, a fronte dei diecimila che aveva chiesto;

-l'intercettazione ambientale fra (omissis) e (omissis) nel corso della quale i predetti, a dimostrazione del fatto che le fatture emesse a favore della (omissis) erano del tutto fittizie e per prestazioni mai eseguite – costituendo, piuttosto, parte dell'utilità concordata con (omissis) per il compimento di atti contrari al suo dovere di ufficio – ammettevano di non sapere nemmeno a quale cantiere imputare la fattura per il calcolo statico commissionato alla donna e da lei neppure iniziato. Deve osservarsi, a questo proposito, che il documento prodotto dalla difesa relativo a un calcolo statico commissionato alla (omissis) nel 2017 relativo al cantiere di via (omissis), nulla ha, quindi, a che vedere con la fattura citata nell'intercettazione posto che, al termine della discussione i due interlocutori decidevano di imputarla ai lavori di via (omissis). Deve aggiungersi che, con motivazione logica e congrua, il Collegio della cautela evidenzia che sintomatico del diretto collegamento tra la fattura emessa e il sottostante rapporto corruttivo è la circostanza che sia proprio il (omissis) e non la (omissis) a recarsi presso la (omissis) e a chiedere al (omissis) il pagamento della fattura; ciò a dimostrazione del potere contrattuale del (omissis);

-l'intercettazione ambientale tra (omissis) e la (omissis) nel corso della quale il primo si vanta di avere "portato l'affare di via (omissis) alla (omissis) s.r.l." e che,

per tale motivo, non poteva essere ricompensato con un semplice "progettino di direzione lavori";

-l'intercettazione ambientale nel corso della quale (omissis) e (omissis) commentano il fatto di dovere continuare a versare denaro a (omissis) "fino a che non ci andiamo levando il debito".

4.3. Quanto alla deduzione difensiva circa il mancato compimento da parte di (omissis) di un atto contrario ai doveri di ufficio, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Carria, Rv. 278335; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci; Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Maggiore, Rv. 267187) secondo i quali, in casi come quello in esame, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge, poiché la fattispecie incriminatrice *de qua* è chiamata a sanzionare anche l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in giuoco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinché venga raggiunto un esito determinato (esito che può anche essere compatibile con il sistema delle norme regolatrici, e può finanche coincidere, *ex post*, con quello che sarebbe stato raggiunto in assenza del pagamento corruttivo). Proprio il versamento di somme di denaro costituisce, infatti, un elemento indicativo della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento finale orientandone l'esito: ciò che si richiedeva all'imputato nell'esercizio delle sue funzioni era l'espressione di una valutazione autonoma ed imparziale, laddove il percepimento di una utilità indebita incide in radice la possibilità di un corretto esercizio dei poteri che ne regolano l'attività, impedendo, come puntualmente evidenziato dal Tribunale del riesame, qualsiasi apprezzamento rispondente a criteri di correttezza e di discrezionalità amministrativa o tecnica. In tale quadro di riferimento, si afferma che, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530). D'altra parte, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia

un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L'atto di natura discrezionale, in particolare, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'apprezzamento dell'interesse pubblico (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095), senza deviarne o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietro la corresponsione di somme di denaro.

Né assume rilievo l'argomento secondo cui il reato non sussisterebbe in ragione della natura collegiale della decisione di conferire i singoli incarichi. La Corte di cassazione ha, infatti, in più occasioni chiarito come in tema di corruzione per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che colui che riceve da una parte denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la decisione, pur se accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte (Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916; Sez. 6, n. 33453 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234362).

4.4. Occorre, infine, evidenziare che, anche in relazione alla normativa attuale, può sostenersi violato il dovere d'ufficio di agire con imparzialità nella ricerca dell'interesse pubblico quando, a fronte della possibilità di adottare più soluzioni, il pubblico ufficiale operi la sua scelta in modo da assicurare il maggior beneficio al privato a seguito del compenso promesso o ricevuto, poiché in tal caso l'atto trova il suo fondamento prevalentemente nell'interesse del privato.

L'art. 319 cod. pen. deve, quindi, ritenersi applicabile solo se il funzionario viola le regole che disciplinano il potere che gli è attribuito in funzione di una non corretta ponderazione degli interessi in campo, facendo cioè prevalere l'interesse privato di cui è portatore l'*extraneus* che gli ha corrisposto il denaro e svalutando l'interesse pubblico generale.

4.5. Questo è quanto accaduto, alla luce dei principi sopra esposti, a giudizio del Tribunale del riesame di Palermo le cui conclusioni riposano, in definitiva, su un quadro indiziario linearmente rappresentato come grave. Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso.

4.6. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata – con la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto che la condotta di (omissis) e (omissis) fosse riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. e non in quella di cui all'art. 318 cod. pen., come invece ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari – non incorre nel vizio di omessa motivazione rafforzata.

Deve, in particolare, escludersi che si prospetti una situazione corrispondente a quella ravvisabile nel caso di assoluzione in primo grado, seguita da condanna di appello. L'onere di motivazione rafforzata è, infatti, unicamente configurabile in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370). Anche il motivo avente ad oggetto l'obbligo di motivazione rafforzata, deve, in conclusione, essere rigettato.

5. Quanto ai capi e) e f), entrambi relativi alla asserita corruzione di consiglieri comunali tesa ad ottenere una rapida calendarizzazione e approvazione dei programmi costruttivi, va subito evidenziato che l'ordinanza non individua l'atto contrario ai doveri d'ufficio che sarebbe stato compiuto da (omissis) e da (omissis) e che, anzi, con riferimento a entrambe le posizioni, non si attiene alla *regula iuris* dettata da questa Corte con riferimento al rapporto di specialità unilaterale per specificazione intercorrente fra la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. e quella di cui all'art. 319 cod. pen.

Come si è già detto, è sulla determinazione dell'atto di ufficio che deve essere colta la differenza tra i due tipi di corruzione: se il privato corrisponde denaro o altra utilità per assicurarsi l'asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, senza che la condotta del pubblico agente sia riferita nell'accordo a specifici atti, troverà applicazione l'art. 318 cod. pen.; qualora, invece, il patto tra privato e agente pubblico prevede l'asservimento della funzione attraverso l'individuazione, anche solo nel genere, di atti contrari, vi sarà spazio per l'art. 319 cod. pen. Nell'art. 318 cod. pen. la previsione di una pena meno grave rispetto a quella stabilita per la corruzione propria, si giustifica perché il patto riguarda atti aventi ad oggetto futuri favori, in altri termini il denaro ovvero l'utilità versata dal privato è in funzione di «preconstituire condizioni favorevoli nei rapporti con il soggetto pubblico»; nella corruzione propria, come si è detto, l'accordo riguarda futuri atti contrari ai doveri di ufficio, sicché in questa ipotesi non c'è solo asservimento della funzione, ma l'agente pubblico si impegna a realizzare uno specifico abuso della sua funzione individuato attraverso un atto determinato o determinabile.

È quindi con riferimento al grado di determinatezza degli atti presi in considerazione nel *pactum* che la distinzione tra le due tipologie di corruzione ritrova una sua razionalità.

5.1. Ciò premesso, per quanto concerne la asserita corruzione da parte di (omissis) del consigliere comunale (omissis), deve sottolinearsi che la

calendarizzazione e l'adozione di una delibera in ordine alla proposta giacente al Consiglio Comunale da lungo tempo, costituiva per i consiglieri un obbligo, pena il commissariamento. Pur avendo la difesa indicato alcune conversazioni a supporto di tale affermazione, il Collegio si è limitato a sottolineare l'irrilevanza delle deduzioni. Il Collegio non si è confrontato, inoltre, con le deduzioni e allegazioni difensive in merito al fatto che (omissis) neppure partecipò alla seduta del Consiglio Comunale nella quale si provvede (rigettandole) su tutte le proposte relative ai programmi costruttivi. Ritiene, quindi, la Corte che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emerga con chiarezza quale sia l'atto contrario ai doveri d'ufficio posto in essere da (omissis).

5.2. Diversamente, per quanto concerne l'accordo corruttivo, emerge senza dubbio alcuno dal provvedimento impugnato che (omissis), per preconstituire le condizioni favorevoli nei rapporti con il soggetto pubblico, concordò con lo stesso diverse utilità destinate alla sua stretta amica (omissis). Il Collegio della cautela indica a questo proposito:

- l'intercettazione nel corso della quale (omissis) e (omissis) parlano della (omissis) e (omissis) si premura di favorire il loro incontro, così da raggiungere un accordo sulla attività di intermediazione immobiliare delegata alla donna, in nome e per conto della (omissis) s.r.l., concernente la vendita di alloggi che la suindicata società avrebbe costruito in caso di approvazione del progetto;
- l'intercettazione nel corso della quale (omissis) comunica alla (omissis) che le piantine degli appartamenti da lei venduti sarebbero state consegnate anche a (omissis), così mostrando il collegamento tra il lavoro della (omissis) e la figura del consigliere comunale;
- l'intercettazione nel corso della quale (omissis) e (omissis) programmano di vedersi per parlare di cose importanti e perché il consigliere comunale vuole essere "aggiornato";
- l'intercettazione nel corso della quale (omissis) confessa alla (omissis) la ragioni per la quale intende aderire alla richiesta dell'imputato di accelerare le pratiche per la approvazione dei progetti edilizi, e cioè "riempirsi le tasche anche lui".

5.3. In conclusione, con motivazione ineccepibile, il Tribunale del riesame di Palermo ha evidenziato che (omissis) ha concluso un patto con (omissis) e non con la (omissis) la quale ha ricevuto l'incarico per svolgere attività di intermediazione a favore della (omissis) s.r.l. non per sua iniziativa e per suo contatto diretto, ma unicamente in virtù di questo patto che costituiva garanzia di ricezione della provvigione.

Con riferimento al capo e) di incolpazione, l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti che questa Corte riqualifica ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

6. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al capo f) di incolpazione.

Il Collegio della cautela non si è adeguato ai principi di diritto dettati da questa Corte con riferimento al rapporto fra la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. e quella di cui all'art. 319 cod. pen. Si richiama a questo proposito quanto già osservato in precedenza.

6.1. In particolare il Tribunale del riesame, dopo avere sostenuto che "la vicenda è inquadrabile nel perimetro della più grave fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., non essendo intervenuto tra gli imprenditori e il pubblico ufficiale un accordo corruttivo per il generico asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato corruttore, potendosi con chiarezza individuare l'atto di ufficio che il corrotto doveva compiere a favore del predetto", non ha indicato quale sia stato l'atto contrario ai doveri di ufficio compiuto da (omissis) a fronte della corresponsione da parte di (omissis) delle utilità indicate nel capo di incolpazione.

Si è già detto a proposito della condotta di (omissis) che la calendarizzazione e l'adozione di una delibera in ordine alla proposta giacente al Consiglio Comunale da lungo tempo, costituiva per i Consiglieri un obbligo, pena il commissariamento e che, per tale motivo, la circostanza che (omissis), nella qualità di membro del Consiglio Comunale di (omissis) e Presidente della seconda Commissione consiliare competente in materia di edilizia privata e residenziale pubblica, abbia promosso una rapida calendarizzazione ed approvazione delle delibere non può costituire atto contrario ai doveri di ufficio, inteso come impegno a realizzare uno specifico abuso della propria funzione.

6.2. Diversamente, per quanto concerne l'accordo corruttivo, emerge senza dubbio alcuno dal provvedimento impugnato che (omissis) e il socio (omissis), per precostituire le condizioni favorevoli nei rapporti con il soggetto pubblico, concordarono con lo stesso di corrispondergli diverse utilità. Il Collegio della cautela indica a questo proposito l'intercettazione nel corso della quale (omissis) discute con (omissis), alla presenza di (omissis), dell'appartamento che ha intenzione di acquistare e delle spese di ristrutturazione che avrebbe dovuto affrontare e (omissis) riferisce al pubblico ufficiale che nel suo caso le spese sarebbero ammontate a soli trentamila euro anziché sessantamila.

Correttamente il Tribunale del riesame ha rimarcato che (omissis), presente come si è detto all'accordo, non poteva essere ritenuto estraneo allo stesso che lo coinvolgeva in prima persona, poiché i lavori sarebbero stati effettuati dalla (omissis) s.r.l.

L'ordinanza sottolinea puntualmente come nel medesimo scambio di favori si inseriva la richiesta del pubblico ufficiale di fissargli un incontro con il Direttore

dell'Istituto bancario (omissis) al fine di accedere al credito bancario per ottenere un prestito. Il ricorso non si confronta sul punto con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui evidenzia l'irrilevanza della circostanza che la pratica di mutuo fosse stata istruita da altro soggetto, posto che, dalle intercettazioni, emergeva pacificamente che l'agire del terzo istruttore era comunque collegato all'intervento del direttore (omissis) , presentato a (omissis) da (omissis).

6.3. In conclusione, il Tribunale del riesame di Palermo, partendo dal presupposto che, con riferimento al reato di cui all'art. 318 cod. pen. persiste il rapporto tra prestazione del privato e controprestazione del pubblico agente e che quindi deve comunque esserci un nesso sinallagmatico con l'esercizio di funzioni o poteri, con motivazione logica ed esente da vizi logici ha evidenziato tutte le utilità che (omissis) ha corrisposto a (omissis) come corrispettivo dell'asservimento della funzione pubblica all'interesse del privato.

Con riferimento al capo f) di incolpazione, l'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti che questa Corte riqualifica ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

7. E' infondato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle intercettazioni.

7.1. Mette conto osservare che costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la parte che deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ha l'onere di indicare specificamente gli atti sui quali l'eccezione si fonda e di allegare tali atti qualora non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017 -dep. 24/04/2018-, Nunziato, Rv. 273007). Per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha, infatti, l'onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone; alla parte, dunque, incombe un generale onere di precisa indicazione, cui si accompagna quello di allegazione (nel senso di materiale produzione) della risultanza, positiva o negativa, che si adduce a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229245; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329).

Il motivo di ricorso con cui si lamenta l'inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni eseguite può essere esaminato dalla Corte di cassazione solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare

il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo che è nella disponibilità della Corte. (Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257336; Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265535).

Nel caso in esame viene indicato unicamente il numero del file all'interno del T.I.A.P. e, quindi, deve ritenersi che l'indagato non abbia assolto al proprio onere.

7.2. In ogni caso il Collegio della cautela ha affrontato il motivo di ricorso aderendo alla granitica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242418; Sez. 6, n. 46056 del 14/11/2008, Montella, Rv. 24223301; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013 - dep. 2014, Adelfio e altri, Rv. 25986701), che ha evidenziato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione *per relationem* dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del Pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'*iter* cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente sottolineato che per legittimare l'intercettazione di conversazioni non si richiedono "gravi indizi di colpevolezza", ma bastano "gravi indizi di reato" (art. 267, comma 1, cod. proc. pen.) e che questi possono anche riguardare soggetti diversi dagli intercettandi. Applicando tali principi al caso di specie, va rimarcato che la difesa non in alcun modo contestato la circostanza che fossero indagati e raggiunti da sufficienti indizi di reità (omissis) e (omissis) con i quali, stante la nota richiamata dal Pubblico ministero e fatta propria da Giudice per le indagini preliminari, risultava in contatto (omissis) la cui utenza è stata legittimamente sottoposta ad intercettazioni.

8. Il motivo di ricorso sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. è infondato.

8.1. Le censure della difesa non sono in grado di superare la logica e coerente motivazione del Tribunale di riesame che ha evidenziato l'esistenza di stabili e radicati contatti con le strutture amministrative coinvolte nei fatti delittuosi, in ordine alla cui gravità, del resto, il ricorso è stato in larga parte giudicato infondato.

Risulta, quindi, insufficiente l'apparto critico del ricorso per quello che concerne il rischio di reiterazione, avendo il Tribunale posto in evidenza specifici elementi da cui può ragionevolmente desumersi il concreto e attuale pericolo di reiterazione in virtù dei ridetti strettissimi rapporti illeciti che dimostrano, secondo la non illogica valutazione dei giudici del riesame, la persistente capacità di

penetrazione dell'indagato negli apparati amministrativi stabilmente asserviti agli interessi privatistici portati dal ricorrente.

Non rileva, come logicamente esposto nell'ordinanza impugnata, ai fini di escludere la necessità dell'applicazione della misura di massimo rigore la concomitante applicazione di una misura interdittiva, essendosi posta in evidenza la capacità di creare rapporti illeciti al di là della specifica funzione svolta.

8.2. Del resto, anche con riguardo alle esigenze attinenti alla prova, non risulta decisiva la critica che pone in luce la presunta definitiva acquisizione degli atti amministrativi di interesse, poiché l'oggetto dell'investigazione, e il concreto pericolo di inquinamento della stessa, riguardano varie attività illecite non tutte documentate, ma piuttosto riferibili a accordi corruttivi basati sulla reciproca consegna del silenzio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con riferimento ai capi A) e B) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; annulla altresì la medesima ordinanza in relazione ai capi E) e F) limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti, che riqualifica ai sensi dell'art. 318 cod. pen.; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 29 settembre 2020

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

